

# COMUNE DI FUTANI

## PROVINCIA DI SALERNO

### IV. SCHEMI DI CONTRATTI

#### 1) CONTRATTO DI LOCAZIONE PROVISORIO ex art. 11, comma 2", L.359/92

- 1) Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale più la copia per l'Ufficio Registro, da valere ad ogni altro effetto di legge, \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ concede in locazione per uso abitazione a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ che accetta, l'Unita Abitativa sita in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, composto da \_\_\_\_\_ vani, di cui \_\_\_\_\_ camere, servizi igienici, cucina, soggiorno e \_\_\_\_\_.
- 2) L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso civile abitazione del conduttore.
- 3) La locazione avrà durata di \_\_\_\_\_ mesi, con decorrenza a far data dal \_\_\_\_\_
- 4) Previa certificazione di agibilità, rilasciata dalle Autorità Competenti, sull'edificio precedentemente utilizzato dal locatore, il conduttore dovrà entro 15 gg. dalla data di tale certificato, disdire il contratto e rendere libero e disponibile l'immobile.
- 5) Senza il preventivo assenso della parte locatrice, il conduttore non potrà sublocare, anche parzialmente, l'immobile e comunque concedere ad altri il contratto ed i locali a qualsiasi titolo.
- 6) Il prezzo di locazione viene convenuto ed accettato dal conduttore in Euro \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_) mensili, somma che il conduttore si obbliga a pagare mediante versamento mensile da effettuarsi presso Istituto di Credito che la parte locatrice indicherà o mediante altre forme di pagamento, precedentemente concordate tra le parti e comunque certificate.
- 7) Il pagamento del canone e quant'altro dovuto, anche per oneri accessori, non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata, costituisce in mora il conduttore.
- 8) Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione, privi di difetto che ne possa impedire l'utilizzo, obbligandosi, pertanto, a restituirli nello stesso stato al momento del rilascio.
- 9) Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione nonché l'ordinaria manutenzione e tutte quelle previste dagli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile. Il conduttore è tenuto altresì al pagamento degli oneri accessori ai Sensi dell'art. 9 della Legge 359/92.

10) Il conduttore esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potrebbe causare a terzi.

11) Ogni aggiunta e/o miglioria ai locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal conduttore senza il preventivo assenso scritto della parte locatrice. Qualora venissero compiute delle migliorie e/o addizioni, anche con la tolleranza della parte locatrice, questa avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente il conduttore sin d'ora. In caso contrario, il conduttore avrà l'obbligo, semplice richiesta della parte locatrice, anche nel Corso della locazione, della reimmissione in pristino a proprie spese.

12) Il presente contratto viene stipulato in conseguenza degli eventi \_\_\_\_\_ in atto o successivi alla data del \_\_\_\_\_, che hanno interessato \_\_\_\_\_, e costituisce titolo per attingere alle provvidenze economiche di cui all'art. \_\_\_\_\_ dell'Ordinanza Ministeriale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

13) L'inosservanza delle disposizioni di cui alle clausole n. 2, 5 e 8 produrrà ipso jure la risoluzione del contratto.

14) Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia di locazioni ad uso abitativo.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti a \_\_\_\_\_.

Lì, \_\_\_\_\_

IL LOCATORE

\_\_\_\_\_

IL CONDUTTORE

\_\_\_\_\_